

Spett.li

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

[ID_VIP 9785]

Commissione Tecnica PNRR - PNIEC

Via PEC: compniec@pec.mite.gov.it

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni ambientali

Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

[ID_VIP 9785]

Via PEC: va@pec.mite.gov.it

Ministero della Cultura

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

[ID_VIP 9785]

Via PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Via PEC: ss-pnrr@cultura.gov.it

Regione Autonoma della Sardegna

Via PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Ufficio di Gabinetto

del Ministero della Cultura

Via PEC: udcm@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città

Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Via PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it

e, p.c.

U.O. DGABAP – Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio

Archeologico della soprintendenza Speciale PNRR

Dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

U.O. DGABAP – Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico

Della Soprintendenza Speciale PNRR

Dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale:

Via Borgonuovo 9, 20121

Milano (MI)

Unità Locale Amministrativa

Via XII Ottobre 1, 16121

Genova (GE)

Unità Locale Amministrativa

Piazza Guglielmo Marconi 15,

00144, Roma (RM)

C.F. e P.IVA 11892550960

Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

Ph: +39 06 8635 6241

M: + 39 366 978 0112

Mail: grr6srl@gmail.com

PEC: grr6srl@legalmail.it

Pagina 1 di 16

Oggetto: [ID_VIP 9785] Valutazione di impatto ambientale – Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico denominato “GR Siliqua”, della potenza di 25,72 MW, integrato con un sistema di accumulo di 6 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Siliqua e Musei, nella provincia del Sud Sardegna.

Proponente: Greenergy Rinnovabili 6 S.r.l.

Controdeduzioni al parere tecnico istruttorio reso dalla Soprintendenza Speciale per il PNNR

Spett.li Autorità,

il sottoscritto, Rosario Germino in qualità di Amministratore Unico della Società **Greenergy Rinnovabili 6 S.r.l.** con sede legale in Via Borgonuovo, 9 – Milano (MI), CAP 20121, P.IVA e C.F. 11892550960, indirizzo PEC grr6srl@legalmail.it, con la presente intende controdedurre e riscontrare quanto riportato nel parere tecnico istruttorio reso da Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNNR adottato con nota prot. *m_ amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0174158.30-10-2023* in data 30/10/2023 (di seguito, il “**Parere**”).

Considerato che:

- 1) La Scrivente Società Greenergy Rinnovabili 6 S.r.l., con nota acquisita dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali di Codesto Spettabile Ministero in data 28/04/2023, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al progetto relativo alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico denominato “GR SILIQUA”, della potenza di 25,72 MW, integrato con un sistema di accumulo di 6 MW e opere di connessione alla RTN, da localizzarsi nei comuni di Siliqua e Musei, nella provincia del Sud Sardegna (di seguito, il “**Progetto**”).
- 2) il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. *n. m_ amte.MASE.RU.U.0008355 del 18/05/2023*, ha comunicato la procedibilità dell’istanza di VIA e disposto la pubblicazione sul Portale VA della documentazione relativa al Progetto.

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

- 3) Nell'ambito del suddetto procedimento sono stati prodotti e acquisiti formalmente, *inter alia*, i seguenti atti istruttori e di valutazione relativi al Progetto:
- a) nota prot. n. 18551 del 16/06/2023 della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della difesa dell'ambiente;
 - b) nota prot. n. 6859 del 21/04/2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
 - c) nota prot. n. 16381 del 26/09/2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
 - d) nota prot. interno SS-PNRR n. 21273 del 22/09/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR;
 - e) nota prot. SS-PNRR n. 23731 del 13/10/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR.

Tutto ciò premesso, la Scrivente, prendendo atto del Parere tecnico-istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale reso da Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNRR in relazione al Progetto, formula le seguenti controdeduzioni.

1) In merito a quanto riportato a:

1.1. Pagina 5 del Parere “... Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 18551 del 16/06/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, l'ARPAS Sardegna rileva - Dipartimento Cagliari

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

e Medio Campidano, con nota prot. n. 21134 dell'8/06/2023, osservazioni [-] Dall'analisi tecnica dei documenti sono emerse le seguenti criticità: - Nelle relazioni e nelle tavole presentate non vengono presi in considerazione gli effetti cumulativi con gli altri progetti energetici anch'essi in fase di istruttoria."

1.2. Pagina 10 del Parere *"...anche l'analisi degli effetti cumulativi porta a ritenere l'intervento non sostenibile paesaggisticamente. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della capacità del contesto di assorbire l'intervento, contemplando l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative e dimensionali, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche ..."*

1.3. Pagina 23 del Parere *"...considerato che il Piano monitoraggio ambientale (v. elaborato n. 134PMA001R_00) non è stato redatto da Greenergy Rinnovabili 6 S.r.l. con riguardo a tutte le tre fasi MAO - MCO - MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, che a quelle agricole proposte), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (per le quali le attività relative agricole e zootecniche di cui si assicura la continuità non sono considerate come elementi da monitorarsi, apparendo anche in questo caso come non integrate nel progetto industriale proposto fondamentalmente per la sola produzione di energia elettrica)"*

1.4. Pagina 23 del Parere *"considerato che il Quadro generale e il Piano Computo cronoprogramma dimissione prevedono complessivamente ed unicamente le opere di mitigazione e non quelle di miglioramento fondiario, che dovrebbero garantire la continuità delle attività agricole"*

La Proponente contesta quanto riportato nei punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 che precedono, segnalando come molte delle criticità qualificate come tali nel Parere ben avrebbero potuto essere risolte con una richiesta di integrazione documentale che, riscontrata dalla Società, avrebbe permesso a Codeste Spettabili

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

Amministrazioni di poter considerare ogni elemento utile e necessario ai fini della piena ed effettiva valutazione complessiva del Progetto.

Inoltre, fermo quanto precede, la Proponente contesta quanto riportato nel punto 1.4 poiché dall'analisi della documentazione progettuale depositata si evince chiaramente come le opere di miglioramento fondiario siano ampiamente considerate e descritte nell'ambito della relazione generale e della relazione agronomica, essendo peraltro – e specificamente – inclusi nel computo metrico estimativo anche gli interventi di miglioramento fondiario (cfr. voce “*prato pascolo*” del computo metrico estimativo).

In aggiunta, si evidenzia che – a dispetto di quanto rilevato da Codesta Spettabile Soprintendenza – il quadro economico accorpa i costi, incluso quello citato relativo al miglioramento fondiario, mentre nel computo di dismissione non è necessario prevedere espressamente una specifica voce relativa al miglioramento fondiario, poiché il fondo viene restituito migliorato dal prato pascolo e dalle fasce verdi.

Ad ogni modo, fermo il difetto di istruttoria qui contestato, la Scrivente ribadisce che anche ove le informazioni contenute nel quadro economico e nel computo metrico dovessero essere considerate come non esaustive da Codesta Spettabile Amministrazione, tale asserita criticità ben avrebbe potuto essere gestita mediante una richiesta di integrazione documentale, ovvero, con una puntuale analisi della documentazione progettuale depositata dalla Proponente.

La mancata richiesta di integrazioni documentali, e la conseguente adozione del Parere sulla base di valutazioni astratte ed ipotetiche, si pone in chiaro contrasto con i principi di collaborazione, economicità ed efficacia che, invece, dovrebbero caratterizzare il procedimento *de quo*.

2) In merito a quanto riportato a:

Pagina 5 del Parere “... *Allo stato attuale il lotto di intervento, che si estende per circa 34 ettari, è utilizzato per coltivazioni foraggere e avena in asciutto alternate al pascolamento. Anche la macroarea nel quale è inquadrabile a scala più ampia, è caratterizzata dalla dominanza delle attività di tipo agricolo e pastorale, soprattutto ovino ... Con riferimento alle aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici (D.G.R. 59/90 del 27/11/2020), negli elaborati di progetto si indica l'assenza di interferenza dell'impianto con aree potenzialmente non idonee. Tuttavia, si*

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

riscontra che le aree su cui verrà realizzato il campo fotovoltaico (particelle individuate catastalmente al NCT f. 201 mapp.li 15 e 25) e parte delle opere di connessione, sarebbero interne ad aree perimetrare come “Terreni agricoli irrigati gestiti dai Consorzi di Bonifica”. Si rimanda tale verifica al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.”

La Proponente, nel confermare che effettivamente parte delle aree interessate dall'intervento sono comprese tra quelle gestite dal Consorzio di Bonifica, rileva e segnala a Codesta Spettabile Amministrazione che nell'ambito del procedimento *de quo* il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha espresso il proprio parere positivo in relazione al Progetto - con nota prot. 6930 del 24.05.2023 - parere positivo del quale, evidentemente, l'Amministrazione in indirizzo non ha in alcun modo tenuto conto, con ciò ulteriormente evidenziando il difetto di istruttoria in cui Codesta Spettabile Amministrazione è incorsa.

3) In merito a quanto riportato a:

3.1. Pagina 19 del Parere: *“considerato che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 64Ha a pannelli fotovoltaici), anche con riguardo alle fasce di tutela paesaggistica sopra richiamate, sono ancora pienamente utilizzate con funzione agricolo agroforestale (Zona E del PUC del Comune di Siliqua), con campi che si distendono in maglie regolari tra i diversi rami dell'infrastrutturazione rurale segnata da muri a secco, ovvero allo stato ancora naturale, tanto da alterare il naturale e funzionale rapporto storicamente costituitosi tra gli stessi muri a secco e il campo agricolo di riferimento, quale organizzazione poderale di rilievo paesaggistico, perdendo di conseguenza il loro naturale rapporto con le circostanti aree agricole per i quali erano destinati alla relativa delimitazione, considerando che i medesimi “muri a secco” sono oggetto di tutela del Piano paesaggistico regionale quali “beni identitari” ai sensi degli articoli 6, comma5, e 9 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (v. anche allegato 3, Categorie di Beni Identitari, punto2.2. Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale)”*

3.2. Pagina 21 del Parere: *“considerato che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n.1. COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta*

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

nella Representative List of the intangibile Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.”

In merito, la Scrivente, contesta tutto quanto riportato nei punti 3.1 e 3.2 che precedono, e segnala come Codeste Spettabili Amministrazioni non abbiano in nessun modo tenuto conto di quanto effettivamente indicato negli elaborati presentati. In primo luogo, si sottolinea come l'immagine contenuta nel parere a pag. 20, risulti essere null'altro che la fig.9 di pag. 27 nell' Elaborato presentato -134QAM270R_00-Relazione floro vegetazionale, riportante la seguente didascalia: *“Cortina di muro a secco lungo il confine orientale dell'area utile, presso la quale si sviluppano linearmente nuclei di fanerofite a portamento arbustivo e arboreo (lombi di siepe), nonché ridotti nuclei di entità di interesse conservazionistico. Tali formazioni, non interessate da interventi, saranno tutelate ed adeguatamente valorizzate.”* con ciò evidenziandosi la palese contraddizione di quanto riportato nei summenzionati punti 3.1 e 3.2. In secondo luogo, espresse e puntuali indicazioni sulle misure che la Proponente ha identificato per preservare questo elemento sono contenute nel Par.6.1 dell'Elaborato menzionato: *“Il muro a secco sviluppato per circa 940 m lungo il confine nord-orientale dell'impianto, ed annessi lombi di vegetazione arbustiva e arborea, saranno preservati in fase di cantiere e mantenuti in fase di esercizio. Tale misura garantirà anche la preservazione delle popolazioni di *Ambrosinia bassii* L. e *Triglochin laxiflora* Guss.”*.

L'ulteriore finalità di preservazione dei muretti a secco si rivela considerato ed adeguatamente tutelato anche in relazione con la componente floristica in quanto *“lombi di vegetazione residuale sviluppati a ridosso del muro a secco a delimitare il confine nord-orientale dell'impianto, non presentano elementi di elevato pregio. Tuttavia questi, seppur molto ridotti ed a bassa ricchezza floristica, sono da considerare meritevoli di tutela in quanto rappresentano di fatto gli unici aspetti vegetazionali semi-naturali dell'intera area di studio. Questi costituiscono peraltro un elemento di connettività ecologica (corridoio ecologico), in una matrice di agro-ecosistemi monotona e particolarmente impoverita (pag. 22)”*.

4) In merito a quanto riportato a:

4.1. Pagina 9 del Parere: *“...deve evidenziare che la previsione degli impianti su tali aree costituisce una utilizzazione del territorio diversa da quella agricola, occupando aree di primaria importanza per lo sviluppo agricolo del territorio che ospita circa 350 aziende a carattere estensivo, ed inoltre*

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

determina una copertura di suolo che, dal punto di vista percettivo, risulta estraneo al contesto paesaggistico agricolo di riferimento. Il progetto è perciò in contrasto con la disciplina dell'assetto ambientale del PPR perché non supera i limiti posti dall'art. 29 delle NTA, anche in considerazione del mancato studio della desiderabilità sociale dell'intervento e della inconsistenza delle argomentazioni dello SIA circa l'impossibilità di una localizzazione alternativa. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 13/06/2023 (allegata alla nota n. prot. 18551 del 16/06/2023 della Direzione Generale dell'Ambiente della RAS), il Comune di Siliqua definisce "devastante" l'impatto che la realizzazione dell'impianto avrebbe sull'economia agricola del territorio (osservazione n. 4) e più avanti (osservazioni n. 5 e n. 6), circa la localizzazione alternativa alla zona agricola"

4.2. Pagina 15 del Parere *“considerato che la realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi costituirebbe una sostanziale e completa sostituzione del paesaggio agricolo - oggetto di previsioni e prescrizioni di tutela a cura del Piano paesaggistico regionale - per questo non più godibile ed utilizzabile per lo stesso scopo ... tanto da costituire un nuovo e sostitutivo paesaggio di valore industriale, ancor più rafforzato dalle innumerevoli proposte di progetti per impianti FER presentati nella medesima area vasta ...”*

In merito, la Scrivente, contesta tutto quanto riportato nei punti 4.1 e 4.2 che precedono e segnala – nuovamente - come Codeste Spettabili Amministrazioni non abbiano in nessun modo tenuto conto di quanto effettivamente indicato nel SIA e nella restante documentazione progettuale depositata dalla Proponente per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, considerato che nell'ambito di tale documentazione (cfr. paragrafo 1.1 del SIA - 134SIA001R SIA-Premessa) si legge espressamente come *“I pannelli fotovoltaici saranno posizionati su tracker a inseguimento monoassiale orientati nord-sud distanziati su file parallele, in modo costituire un layout d'insieme funzionale alla prosecuzione delle attività attualmente in essere consistenti nella coltivazione in asciutto di cereali e leguminose da granella, alternate a coltivazioni foraggere e a pascolo ovino”* ed ancora (cfr. paragrafo 2.5 del SIA - 134SIA004R SIA-QProgett_descrizione) *“Il pitch pari a 10,5 m favorisce la fruizione degli spazi tra le file dei pannelli per gli altri scopi ricercati dal progetto (proseguimento della coltura ai fini del pascolo e pascolo di ovini)”*. Inoltre, ed in conclusione, è chiaramente evidenziato e descritto, nell'elaborato 134ACB001R_Analisi costi benefici paragrafo 4.4, che la perdita di producibilità agricola risulta insignificante, rispetto alla condizione attuale.

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

Infatti, sebbene il Progetto non sia stato direttamente qualificato e denominato dalla Proponente quale “impianto agrovoltaico”, dall’analisi del SIA e di tutta l’ulteriore documentazione progettuale depositata emerge chiaramente come il *layout* di impianto e la stessa disposizione dei moduli sia stata definita nell’ottica di assicurare la piena continuità delle attività agricole sui terreni e ciò, tra l’altro, anche in ragione delle intese già raggiunte con il proprietario che attualmente coltiva l’area interessata dal Progetto, e che continuerà a coltivare tali terreni anche successivamente alla costruzione dell’Impianto.

Dunque, si sottolinea come quanto riportato nei soprarichiamati passaggi del Parere appaia evidentemente abnorme, irragionevole, frutto di un difetto di istruttoria e, dunque, non coincidente con la situazione di fatto e progettuale che, invece, espressamente prevede la continuità dell’attività agricola successivamente alla realizzazione dell’Impianto.

Pertanto, acclarato che la proposta progettuale di Impianto deve già considerarsi pienamente riconducibile nell’ambito della fattispecie di “impianto agrovoltaico”, la Proponente manifesta sin da ora la propria disponibilità a produrre tutte le integrazioni, anche in modalità volontaria, che si rendessero utili ed opportune nel corso del procedimento *de quo* al fine di rendere evidente la già prevista e rappresentata coesistenza tra la produzione agricola e quella di energia elettrica e, dunque, la tipologia, già di fatto prevista, di impianto agrovoltaico del progetto in esame.

Dunque, in seguito all’autorizzazione e costruzione del Progetto, a differenza di quanto riportato nel Parere, non sarà realizzata alcuna “*sostituzione del paesaggio agricolo*”, né si avrà un impatto negativo rispetto alla vocazione agricola dell’area (e men che meno, un impatto “*devastante*”) poiché, come riportato anche nel SIA, sarà pienamente assicurata la continuità dell’attività agricola, in misura equivalente con la situazione di fatto che attualmente interessa l’area del Progetto.

A margine delle superiori considerazioni, la Proponente ritiene inoltre opportuno sottolineare come la *ratio* della normativa in materia di aree idonee *ope legis*, come contenuta, tra l’altro, nell’articolo 20, c. 8 lettera c – *quater*, sia proprio quella di **favorire** l’installazione degli impianti fotovoltaici anche in aree a destinazione agricola, dovendosi considerare – pertanto – la valutazione di compatibilità già eseguita a monte dal Legislatore e, come tale, non certo revocabile in dubbio dall’Amministrazione, chiamata, viceversa, a dare seguito in maniera efficace ed efficiente proprio alle determinazioni del Legislatore per il perseguimento del pubblico interesse, senza perciò poter in alcun caso ignorare quello che è un principio presente nel nostro ordinamento da oltre 20 anni – sin dalla prima stesura dell’articolo 12, c.7 del D.Lgs.387/03 – ove

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

espressamente veniva confermata dal Legislatore la piena compatibilità degli impianti da fonte rinnovabile con le aree a destinazione agricola.

5) In merito a quanto riportato a:

5.1 Pagina 11 del Parere *“Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 21273 del 22/09/2023 (Allegato n. 3), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 26/09/2023, è stato espresso il relativo contributo istruttorio: “Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 9062 del 24.05.2023, vista la documentazione pubblicata sul sito del MASE e visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 16381 del 26.09.2023, considerato che le principali criticità evidenziate dalla suddetta Soprintendenza riguardano la tutela paesaggistica ed archeologica, e che non ricadono beni culturali all'interno del buffer di 500 m dall'impianto in progetto, questo Servizio III non rileva aspetti di specifica competenza””.*

5.2 Pagina 25 del Parere *“considerato, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarabili “idonee” per la lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. n. 199 del 2021”.*

In merito ai punti che precedono, la Scrivente segnala la manifesta contraddittorietà del Parere in quanto Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNRR, pur precisando essa stessa a pagina 26 del Parere che *“considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 26/09/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto”*, e che *“considerato il contributo istruttorio del Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP quale*

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 06/10/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante”, invero disattende completamente quanto chiaramente riportato in tali contributi istruttori, ovvero, che – esattamente al contrario di quanto affermato appunto a pag. 25 - l’area di impianto è “area idonea” ope legis.

Infatti, sebbene la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, con nota prot. interno SS-PNRR n. 21273 del 22/09/2023 abbia chiaramente affermato che “... non ricadono beni culturali all'interno del buffer di 500 m dall'impianto in progetto”, Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNRR, tralasciando completamente quanto ricostruito dal Servizio III, ha – irragionevolmente – qualificato l’area del Progetto come area non idonea *ope legis* ex articolo 20, comma 8, lettera c-quater del D.lgs. 199/2021, con ciò ignorando e prescindendo totalmente da quella che è l’effettiva situazione di fatto che caratterizza l’area in cui è localizzato il Progetto.

Infatti, come rappresentato graficamente sub Allegato **134PRM500D - Verifica aree idonee D.Lgs 199_2021 art.20-c.8-lett. c quater**, in cui sono rappresentati i *buffer* con ampiezza sino a 500 mt. rispetto ai vincoli di cui articolo 20, comma 8, lettera c-quater del D.lgs. 199/2021), nonché sulla base di quanto confermato dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio III con nota prot. SS-PNRR n. 21273 del 22/09/2023, non può non prendersi atto del fatto che l’area del Progetto **non è** interessata da beni tutelati ai sensi del D.lgs. 42/04 e che, inoltre, il Progetto non interferisce in nessun modo con la fascia di rispetto di 500 metri relativa a beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004, come prescritta e prevista dall’articolo 20, comma 8, lettera c-quater del D.lgs. 199/2021.

In merito, per quanto qui rileva, appare opportuno sottolineare all’attenzione di Codeste Spettabili Amministrazioni che, ai sensi della normativa vigente, è identificata dal Legislatore quale area idonea *ope legis* alla realizzazione di impianti fotovoltaici, a dispetto di, e in prevalenza rispetto a, qualsivoglia previsione regionale contraria, difforme e diversa, tra le altre, la seguente area identificata dall’articolo 20, comma 8, lettera c-quater, del D.lgs. 199/2021 a mente del quale: “... , le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387."

Alla luce di quanto precede, appare utile ribadire come:

- i. nessuno dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs.42/04 sia ricompreso nell'area in cui è localizzato il Progetto;
- e che
- ii. il Progetto dista ben 800 m dai siti della Necropoli Romana Berlingheri e dal Nuraghe e Chiesa Loc. Bruncu Miali – San Marco, i quali siti, come espressamente riportato nel parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 16381 del 26.09.2023 sono i beni tutelati **più vicini** all'area del Progetto.

Dall'analisi di quanto sopra, appare dunque evidente l'errore in cui è incorsa Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNRR nell'affermare che il Progetto "si colloca in aree non dichiarabili "idonee" per la lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. n. 199 del 2021".

Fermo quanto precede, in merito all'acclarata ed incontestabile riconducibilità del Progetto nel novero delle aree idonee *ope legis*, appare utile – stante il tenore delle contestazioni contenute nel Parere – richiamare altresì quanto prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del D.lgs. 199/2021 il quale dispone che "nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere **obbligatorio non vincolante**.

Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione."

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

Acclarato quindi che il Progetto ricade in area idonea *ope legis* ex articolo 20, comma 8, lettera c-*quater* del D.lgs. 199/2021, ne consegue che ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. 199/2021 il Parere deve considerarsi:

- (i) in ogni caso, non vincolante,
e, inoltre,
- (ii) essendo stato reso in data 30/10/2023 a distanza cioè di oltre cinque mesi (!) dall'avvenuta pubblicazione dell'Avviso al pubblico sul Portale VIA del MASE, addirittura *tamquam non esset*, dato che, a mente della norma, "*decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione*".

Ad ulteriore conforto di quanto da ultimo affermato, si richiama la recente Sentenza n. 8610/2023 del Consiglio di Stato in forza della quale è stata confermata l'applicabilità del c.d. meccanismo del silenzio assenso orizzontale agli atti di tutela degli interessi sensibili e, segnatamente, al parere paesaggistico reso tardivamente dalla Soprintendenza nel corso di una conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14-*bis*, l. n. 241 del 1990.

6) In merito a quanto riportato a:

6.1 Pagina 9 del Parere: "...deve evidenziare che la previsione degli impianti su tali aree costituisce una utilizzazione del territorio diversa da quella agricola, occupando aree di primaria importanza per lo sviluppo agricolo del territorio che ospita circa 350 aziende a carattere estensivo, ed inoltre determina una copertura di suolo che, dal punto di vista percettivo, risulta estraneo al contesto paesaggistico agricolo di riferimento..."

6.2 Pagina 15 del Parere "considerato che la realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi costituirebbe una sostanziale e completa sostituzione del paesaggio agricolo - oggetto di previsioni e prescrizioni di tutela a cura del Piano paesaggistico regionale - per questo non più godibile ed utilizzabile per lo stesso scopo [omissis] tanto da costituire un nuovo e sostitutivo paesaggio di valore industriale, ancor più rafforzato dalle innumerevoli proposte di progetti per impianti FER presentati nella medesima area vasta ..."

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

In merito a quanto sopra riportato, la Scrivente considera necessario evidenziare come Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNRR appaia contraddirsi in merito all'effettiva, concreta e reale destinazione dei luoghi e del contesto in cui il Progetto si inserisce.

Infatti, se da una parte si afferma e sostiene che *“deve evidenziare che la previsione degli impianti su tali aree costituisce una utilizzazione del territorio diversa da quella agricola ...ed inoltre determina una copertura di suolo che, dal punto di vista percettivo, risulta estraneo al contesto paesaggistico agricolo di riferimento ...”*, dall'altra parte si riporta e prende atto di come, invece, prescindendo dalla qualificazione astratta e teorica, in tale area risulta una *“diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici”*, come riportato – tra l'altro – nella rappresentazione grafica a pagina 22 del Parere (descritta come *“immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici/ agrivoltaici ed eolici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi - MASE-VA ID_VIP 9785 - ed attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID_VIP del MASE-VA”*), con ciò di fatto riconoscendo quella che è - e sarà - l'effettiva e concreta vocazione del territorio in esame.

Ebbene, in merito, appare utile richiamare quanto disposto dalle Linee Guida adottate con D.M. 10 settembre 2010 ai sensi delle quali, in materia di definizione di aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, si precisa che *“l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. ... L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”*.

Inoltre, come precisato da costante giurisprudenza amministrativa *“l'amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione delle iniziative non può precludere in via generale per intere aree la realizzazione degli impianti in questione, essendo chiamata a compiere una valutazione specifica ed individualizzata della singola istanza, senza applicare una nuova aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori, ma compiendo una valutazione in concreto che tenga conto di tutte le circostanze fattuali del caso,*

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

astenendosi da giudizi astratti, sconnessi cioè dalle caratteristiche specifiche della singola intrapresa”.
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 4608/2018)

In considerazione di quanto precede, dunque, appare evidente come il costante orientamento giurisprudenziale e normativo scoraggi le amministrazioni chiamate a compiere le valutazioni di propria competenza a voler sottrarre in via generica o astratta un intero territorio alla realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, in ciò – evidentemente – prescindendo dall’analisi di quella che è la effettiva vocazione dell’area e dalle effettive caratteristiche (anche tecnologiche) del progetto, imponendo al contrario che la valutazione si attenga strettamente al dato concreto ed attuale, e badi cioè al reale ed effettivo utilizzo – e quindi alla vocazione in concreto dell’area oggetto di intervento - vocazione che, come richiamato dal medesimo Parere, stante la evidente preesistenza e presenza di un gran numero di progetti già in esercizio e in corso di autorizzazione e realizzazione, non può certo dirsi ostativa al Progetto qui in esame.

Dunque, deve ritenersi che, al contrario di quanto affermato nel Parere, la Proponente nell’identificazione dell’area di inserimento del Progetto abbia correttamente considerato la vocazione del territorio e non abbia, invece, arbitrariamente deciso di inserire la propria iniziativa in un contesto agricolo di pregio, non caratterizzato già da analoghe forme di utilizzo e di antropizzazione.

In considerazione di tutto quanto precede, dunque, la Scrivente ritiene che il Parere in esame debba considerarsi: innanzitutto tardivo, abnorme, irragionevole, e, comunque, privo di adeguati riscontri e supporti istruttori, essendo adottato sulla base di valutazioni aprioristiche, contraddette dalle evidenze progettuali e fattuali e, soprattutto, dalle risultanze chiaramente riportate nei pareri endoprocedimentali resi dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico con nota n. 21273 del 22/09/2023 e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota prot. 16381 del 26/09/2023.

Il Parere, dunque, si pone in pieno e palese contrasto con le disposizioni nazionali ed il *favor* chiaramente espresso dal Legislatore, date le stringenti ed attuali esigenze di implementare una celere transizione ecologica ed energetica del Paese, nella misura in cui non considera e valorizza l’esigenza dello sviluppo di fonti di approvvigionamento di energia da fonte rinnovabile in assoluta compatibilità con i contesti territoriali.

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it

Pertanto, la Proponente chiede a Codesta Spettabile Commissione Tecnica PNRR - PNIEC di voler rigettare le criticità e contestazioni espresse nel Parere in virtù e in ragione degli argomenti sopra esposti e del quadro normativo richiamato, e di voler conseguentemente qualificare l'area di impianto quale area idonea *ope legis* ex articolo 20, comma 8, lettera *c-quater* del D.lgs. 199/2021.

Cordiali Saluti

Greenergy Rinnovabili 6 S.r.l.

Rosario Germino
Amministratore Delegato

GREENERGY RINNOVABILI 6 SRL

Sede Legale: C.F. e P.IVA 11892550960
Via Borgonuovo 9, 20121 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
Milano (MI)
Unità Locale Amministrativa
Via XII Ottobre 1, 16121
Genova (GE)
Unità Locale Amministrativa
Piazza Guglielmo Marconi 15,
00144, Roma (RM)

Ph: +39 06 8635 6241
M: + 39 366 978 0112
Mail: grr6srl@gmail.com
PEC: grr6srl@legalmail.it